



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 139 del 06/04/2022 – 07/06/2022 Udienza pubblica del 06/04/2022
Massima 1:	<p>Titolo Salute – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale di Bolzano – Disciplina transitoria – Composizione della commissione di selezione – Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute – Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in relazione all'art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992 - l'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 aprile 2017, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute). L'articolo censurato, rubricato "Norma transitoria all'articolo 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7", delinea, sia pure solo in via transitoria, fino all'entrata in vigore del previsto regolamento di esecuzione, un procedimento di conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa sostanzialmente differente da quello, invece, tratteggiato dall'art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) inserito dall'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, costituente principio fondamentale della legislazione statale idoneo a vincolare la potestà legislativa provinciale concorrente. Il suindicato art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, infatti, nel disciplinare (tramite il meccanismo del sorteggio da un elenco nazionale) la procedura di conferimento dell'incarico di dirigente di struttura sanitaria complessa, assicura l'imparzialità e la specifica competenza dei membri della commissione e individua i soggetti oggettivamente più titolati per assumere l'incarico direttivo, rendendo, nel contempo, la procedura di nomina pienamente trasparente e controllabile.</p>



<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 aprile 2017, n. 4.</p> <p>Parametri costituzionali Art. 117, terzo comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.</p>
<p>Massima 2:</p>	<p>Titolo Salute – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale di Bolzano – Procedura di selezione dei candidati nonché disciplina della composizione e nomina della commissione – Denunciata eccedenza dalle competenze statutarie, violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, di eguaglianza, di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione – Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo E' dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale in via incidentale, dell'art. 48, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del servizio sanitario provinciale), sollevata dal Tribunale ordinario di Bolzano, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione e agli artt. 5 e 9, primo comma, numero 10), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), promossa dal Tribunale di Bolzano. La genericità delle disposizioni contenute nell'art. 48, comma 3, della legge della provincia Bolzano n. 7 del 2001 e lo stesso rinvio, fatto da questa norma, nella sua parte finale, alla disciplina di settore, consentivano, già prima dell'emanazione del nuovo regolamento di esecuzione, una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, in grado di recepire evolutivamente i principi posti dalla più recente legislazione statale. Il nuovo regolamento di esecuzione, contenuto nel decreto del Presidente della provincia di Bolzano n. 29 del 2021 (Regolamento per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale) e successivo alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Bolzano, contiene una serie di previsioni che risultano conformi ai principi fondamentali della legislazione statale, posti dall'art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992. L'insussistenza della violazione dei parametri costituzionali determina, conseguentemente, la non fondatezza delle censure.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 48, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7.</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 3, 97, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione.</p>



	Altri parametri e norme interposte
--	---

	Artt. 5 e 9, primo comma, numero 10), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
--	---

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Bologna

